

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 19 giugno 1984

**che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino**

(84/336/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

viste le proposte della Commissione (1),

visti i pareri del Parlamento europeo (2),

considerando che la direttiva 64/432/CEE (3), modificata, da ultimo, dalla direttiva 83/646/CEE (4), prevede i requisiti sanitari cui devono rispondere gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la direttiva 72/461/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE, prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono rispondere gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, in attesa dell'introduzione di un sistema comunitario definitivo per il controllo dell'afta epizootica e lasciando impregiudicata la soluzione finale da adottare, conviene mantenere per un ulteriore lasso di tempo le misure comunitarie previste negli articoli 4 bis e 4 ter della direttiva 64/432/CEE e quelle di cui all'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE, allo scopo di salvaguardare, mediante questa misura transitoria, le correnti commerciali tradizionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. nell'articolo 4 bis, primo comma, la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984;

2. nell'articolo 4 ter, primo e secondo comma, la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

*Articolo 2*

Nell'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1984.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. ROCARD

(1) GU n. C 249 del 23. 9. 1982, pag. 6.

GU n. C 121 del 5. 5. 1984, pag. 7.

(2) GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 211.

GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 185.

(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(4) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 44.

(5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.